



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

7 MAG 2013

N. 881 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

22 MAG 2013

Li

7 MAG 2013

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 43 del 06 maggio 2013

OGGETTO: Atto di pignoramento presso terzi Di Natale Pasqua c/Comune di Castellaneta. Tribunale di Taranto. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che in data 12/04/2013, prot. gen. 8385, la sig.ra Di Natale Pasqua, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Pasanisi del Foro di Taranto, ha notificato a questo Ente atto di pignoramento presso terzi – Banco di Napoli tesoriere comunale – per un ammontare complessivo di € 18.437,88, per un credito di € 16.436,55, oltre interessi e rivalutazione, con udienza indicata del 20 maggio 2013.

RAVVISATA la necessità di costituirsi avanti al giudice dell'Esecuzione evidenziando che questo Ente ha già disposto la liquidazione della complessiva somma di € 153.497,64 e che tale somma è già stata interamente percepita dalla odierna pignorante nel mese di ottobre 2010.

CONSIDERATO che eventuali somme residue non possano certo essere dell'importo indicato in atto di pignoramento presso terzi, ma di gran lunga inferiori..

RAVVISATA la necessità di costituirsi nel giudizio instaurando, conferendo apposito mandato a legale di fiducia di questa Amministrazione Comunale.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonio Pancallo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Stazione n. 10 .

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *"Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere"* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 *-Il Sindaco, capo-del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune....."*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) costituirsi avanti al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Taranto all'udienza del 20 maggio 2013, indicata dalla creditrice pignorante sig.ra Di Natale Pasqua, per far valere le ragioni di questo Ente così come sopra evidenziate e per tutti i motivi che il legale incaricando vorrà indicare;
- 2) di nominare l'Avv. Antonio Pancallo, libero professionista con studio in Castellaneta (TA) alla Stazione n. 10, legale di fiducia di questo Ente;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


